



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 settembre 2023:

LEGGE 15 settembre 2023 n.132

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2022 N. 171

Art.1

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. L'importo complessivo stabilito per convenzionamenti agevolati per l'agricoltura di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.22 e successive modifiche e alla Legge 20 settembre 1989 n.96 e successive modifiche, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 1.900.000,00 (unmilionenovacentomila/00) all'articolo 1 comma 1, lettera a) della Legge 23 dicembre 2022 n.171 è aumentato ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

Art.2

(Rimborso dei titoli del debito pubblico per coincidenza tra emittente e ricevente)

1. I crediti vantati dall'Ecc.ma Camera a titolo di confisca e giacenti nella Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. convertiti in titoli del debito pubblico di cui all'articolo 3 della Legge 24 giugno 2022 n.94, al Decreto Delegato 16 dicembre 2022 n.168 e al Decreto Delegato 16 dicembre 2022 n.169 in considerazione della coincidenza tra emittente e ricevente dei titoli, sono estinti e registrati nel bilancio dello Stato come rimborso dei titoli del debito pubblico.

2. Al fine di prevedere la copertura finanziaria dei rimborsi dei titoli del debito pubblico di cui al comma 1, sono successivamente autorizzate le relative registrazioni contabili mediante adeguamento dello stanziamento sul capitolo 3-3-7839 "Rimborso titoli pubblici" nella Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato o con provvedimento amministrativo contabile straordinario da recepirsi con legge di approvazione del Rendiconto Generale dello Stato, nel rispetto della competenza del rimborso già avvenuto.

3. Visto il comma 6 dell'articolo 3 della Legge n.94/2022, la distribuzione all'Ecc.ma Camera di riserve della Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. consistenti in titoli del debito pubblico di cui all'articolo 3 della Legge n.94/2022, al Decreto Delegato n.168/2022 e al Decreto Delegato n.169/2022 sono autorizzate le seguenti registrazioni sul bilancio economico – patrimoniale dello Stato:

- a) la distribuzione dei titoli del debito pubblico, trattandosi di un rimborso della riserva, viene contabilizzata in diminuzione della partecipazione dell'Ecc.ma Camera nella Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A.;
- b) il rimborso dei titoli del debito pubblico di cui al presente comma non trovano registrazione nel bilancio finanziario dello Stato.

Art.3

(Differimento di disposizioni normative e deleghe)

1. I termini previsti per l'adozione dei decreti delegati di cui ai commi 6, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 26, 28, 33 e 38 dell'articolo 10 della Legge n.171/2022, del comma 20 dell'articolo 4 della Legge n.171/2022 e del comma 2 dell'articolo 20 della Legge n.94/2022, così come i termini di cui ai commi 8, 22 e 27 dell'articolo 4 della Legge n.171/2022 sono differiti al 31 dicembre 2023.
2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 33, comma 4, della Legge 7 agosto 2017 n.94 come prorogato dal comma 2 dell'articolo unico del Decreto – Legge 16 settembre 2022 n.134, è differito al 30 novembre 2024.
3. I termini per il versamento del primo acconto sull'imposta generale sui redditi di cui all'articolo 124, comma 2 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche e del primo acconto dei Contributi di Sicurezza Sociale e Fondiss di cui all'articolo 1, comma secondo, del Decreto 30 dicembre 1985 n.168 come modificato dall'articolo 1 del Decreto Delegato 11 aprile 2011 n.57 e dall'articolo unico, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 25 giugno 2014 n.93 sono prorogati, in via straordinaria, per il periodo d'imposta 2023, al 31 agosto 2023.
4. Al fine di disciplinare il condominio negli edifici è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, decreto delegato con particolare riferimento alla funzione ed ai requisiti dell'amministratore condominiale e alle assemblee condominiali. La delega comprende altresì, per ragioni funzionali alla predetta normativa, la modifica della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche.
5. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, decreto delegato per l'attuazione dell'Accordo fra Governo e Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del Pubblico Impiego (CCLPI) per il triennio 2022-2024 e degli eventuali accordi necessari alla sua applicazione ed agli adempimenti in esso previsti. Il decreto delegato attuativo dell'Accordo per il rinnovo del CCLPI modifica, in particolare, le norme di rango primario vigenti in materia di pubblico impiego, sia di carattere generale che settoriale, di profili di ruolo (PDR) e di competenze e funzionamento di organi della funzione pubblica nonché detta le disposizioni relative al nuovo regime normativo, secondo quanto previsto all'articolo 69, comma 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.
6. Visto l'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n. 71 così come sostituito dall'articolo 54 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, si dà mandato al Congresso di Stato di disciplinare, con decreto delegato entro il 31 dicembre 2023, la materia e le attività che operano con le tecnologie basate sui registri distribuiti, definendone gli ambiti e i requisiti soggettivi e oggettivi e la relativa vigilanza. Per effetto della adozione del suddetto decreto delegato, si dà altresì mandato al Congresso di Stato di coordinare le leggi e i decreti delegati vigenti in materia e ad essa connessi, in particolare di coordinare e modificare la Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, la Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e la Legge n.166/2013 e successive modifiche, con il mutato quadro giuridico e normativo.
7. Al fine di ottimizzare la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici per l'illuminazione votiva dei cimiteri nonché l'esecuzione di eventuali nuovi impianti, di snellire i rapporti amministrativi e contabili con l'utenza per la riscossione dei canoni e in generale di garantire il decoro dei cimiteri, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, con decreto delegato una normativa dedicata. Tenuto conto dell'interesse generale del servizio cimiteriale, l'intervento normativo, mirato in particolare ad ottimizzare il servizio di illuminazione

votiva, può anche prevedere che la copertura della spesa da parte dei nuclei familiari avvenga tramite l'istituzione di una tassa dedicata.

8. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato in materia di polizia mortuaria, sia al fine di razionalizzare le operazioni straordinarie di cui al Decreto Delegato 30 settembre 2022 n.139, estendendole anche alle esumazioni e più in generale per garantire una più funzionale gestione, anche temporale, degli spazi cimiteriali, sia al fine di definire le norme di attuazione della Convenzione di cui al Decreto Consiliare 28 aprile 2023 n.70.

9. Al fine di favorire l'efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2023, per aggiornare e introdurre incentivi di carattere edilizio e di carattere economico nonché per definire le procedure per l'ottenimento degli stessi.

10. Al fine di istituire e disciplinare i requisiti, la protezione e le procedure per il rilascio del marchio "Made in San Marino" e relativi marchi correlati è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2023.

11. Previo confronto con le parti economiche e sociali il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, con decreti delegati le modifiche alla Legge 6 dicembre 2011 n.191 sulle seguenti linee guida:

- a) revisione della struttura e della governance per la gestione dell'attivo del Fondo destinato alle prestazioni;
- b) revisione della gestione diversificata dell'attivo del Fondo destinato alle prestazioni (gestione vincolata, gestione finanziaria tradizionale, gestione diretta);
- c) revisione delle attribuzioni e funzioni di vigilanza e del servizio di banca depositaria;
- d) istituzione del veicolo pubblico di gestione.

12. I termini previsti per l'adozione dei decreti delegati di cui agli articoli 28 e 39 della Legge 29 novembre 2022 n.157 sono differiti al 31 dicembre 2023.

13. I termini previsti per l'adozione dei decreti delegati di cui all'articolo 21, comma 7 e all'articolo 30, comma 2 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 sono differiti al 31 dicembre 2023.

14. Al fine di introdurre norme a tutela del credito tributario è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2023. Il predetto decreto delegato deve disciplinare l'esclusione dell'azione revocatoria per il pagamento di tributi, tasse e imposte scadute, il sequestro ai fini di accertamento e a tutela del credito tributario nonché l'assegnazione di beni allo Stato.

15. Al fine di consentire la trasformazione dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione (CAA MNA SMR) da Ente Pubblico a società per azioni a totale partecipazione pubblica, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare con decreto delegato lo Statuto della predetta Autorità, che apporti le necessarie modifiche ed integrazioni alla Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche.

16. Al fine di armonizzare e coordinare il regime fiscale del trust con la Legge n.166/2013 e successive modifiche e di disciplinare la tassazione dei redditi del trust in capo ai beneficiari persone fisiche, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato.

17. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2023 al fine di istituire e disciplinare l'arbitrato internazionale, con l'intento di allinearli alle migliori pratiche internazionali.

18. Al fine di rendere efficaci ed agevolare, anche nelle tempistiche, le operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge 30 agosto 2021 n.157 e la vendita degli immobili inerenti a tali crediti o derivanti da locazione finanziaria risolta nonché il realizzo delle garanzie, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreti delegati che introducano norme speciali per gli aspetti fiscali degli strumenti finanziari Asset Backed emessi dalle Società Veicolo o dal Veicolo di Sistema e per l'intestazione e l'acquisto dei predetti immobili a persone fisiche anche non residenti e a persone giuridiche, e per tutti gli aspetti fiscali, giuridici, civilistici, edilizi, catastali ed urbanistici connessi.

19. Al fine di promuovere e sostenere l'attività imprenditoriale sia essa industriale, di servizio, commerciale ed artigianale, con lo scopo di semplificare e potenziare le attuali norme di riferimento, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, con uno o più decreti delegati, apposita normativa con riferimento anche all'imprenditoria giovanile e all'avvio e alla gestione di attività di impresa. La delega, comprende altresì, per effetto della adozione dei suddetti decreti delegati, il potere di coordinare, abrogare e modificare le leggi e decreti delegati vigenti in materia e ad essi connessi.
20. Al fine di promuovere e valorizzare l'attrazione di società innovative e start-up, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2023, per introdurre un pacchetto di incentivi fiscali, contributivi ed agevolazioni.
21. Al fine di introdurre in maniera strutturale le modifiche straordinarie in materia di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni e relative sanzioni apportate con il Decreto - Legge 30 dicembre 2022 n.172, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2023.
22. Al fine di equilibrare gli interventi in materia di attività lavorativa per percettori di pensione e solidarietà familiare, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato entro il 31 dicembre 2023, per la modifica dei requisiti di accesso e relativi versamenti contributivi, con l'obiettivo di evitare concorrenza sleale tra operatori economici e sostenere le imprese a gestione prettamente familiare.
23. Al fine di introdurre l'aggravante della pena quando i fatti commessi ed ivi previsti sono in danno dello Stato, di società da esso partecipate o di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato per modificare gli articoli 197 e 198 del Codice Penale.
24. Al fine di recepimento delle Convenzioni e adeguamento agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato per aggiornare la normativa vigente in materia.
25. Al fine di coordinare le disposizioni vigenti in materia di sanzioni, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato per modificare l'articolo 141 della Legge n.165/2005 e successive modifiche, il Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche e l'articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.
26. Al fine di revisionare la composizione e conseguentemente definire i compensi della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d'Antichità ed d'Arte, stante il significativo aumento delle pratiche relative a manufatti, immobili ed oggetti e beni di valore culturale ed artistico, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2023, per la modifica della Legge 10 giugno 1919 n.17.
27. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, decreto delegato per aggiornare la normativa sugli assegni familiari di cui al Decreto 26 aprile 1976 n.15 e successive modifiche.
28. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti nelle strutture alberghiere esistenti nonché per favorire l'occupazione è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, decreto delegato per l'ammissione al credito agevolato dei mutui ipotecari già concessi, utilizzati per la riqualificazione della struttura alberghiera e che sono stati oggetto di sospensione del pagamento della quota capitale ai sensi del Decreto Delegato 23 marzo 2022 n.52. Il decreto delegato potrà altresì prevedere un breve periodo di moratoria della quota capitale al fine di consentire la presentazione e l'ammissione al credito agevolato delle domande.
29. Al fine di sviluppare tutti gli strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi di lotta al cambiamento climatico di cui all'Agenda 2030 dell'ONU, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, decreto delegato per riconoscere quali asset virtuali nella Repubblica di San Marino i titoli certificativi di sostenibilità, tra i quali i Crediti di Carbonio, Crediti di Plastica e similari, purché rilasciati da società certificate a livello internazionale.

Art.4

(Modifica dell'articolo 15 della Legge 29 luglio 2013 n.100)

1. L'articolo 15 della Legge 29 luglio 2013 n.100 è così sostituito:

“Art.15

1. Salvo che sia diversamente stabilito in accordi o convenzioni internazionali, i beni, i fondi ed i valori confiscati in base ad una richiesta di assistenza giudiziaria avanzata da un altro Stato sono devoluti allo Stato richiesto se il loro valore è inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00); se il valore è superiore a tale importo, la metà del valore eccedente è trasferito allo Stato richiedente, mediante conferimento del compendio confiscato ovvero degli effetti nei quali esso sia stato successivamente impiegato o convertito, comunque nel limite di valore della metà delle utilità effettivamente ricavate tramite la confisca.
2. La misura della ripartizione stabilita nel comma 1 può essere derogata, in tutto o in parte, a condizione di reciprocità, sulla base di accordi successivi all'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, in ragione del titolo di reato per il quale è stata disposta la confisca, del relativo bene giuridico, del grado di partecipazione di ciascuno Stato nell'attività d'indagine.
3. Nell'esecuzione delle confische di valori patrimoniali sono salvaguardati i diritti al risarcimento delle vittime del reato e di restituzione ai legittimi proprietari.”

Art.5

(Rafforzamento delle attività di esecuzione dell'Esattore)

1. L'articolo 5 della Legge 25 maggio 2004 n.70 è così sostituito:

“Art.5

(Facoltà dell'Esattore)

1. Ai fini della riscossione mediante Ruolo e nell'esclusivo ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti dal legislatore all'Esattore, l'Esattore è autorizzato:
 - a) nel rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 89:
 - 1) ad accedere in carta libera, anche in via telematica automatizzata, ai dati degli Uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti le componenti patrimoniali dei debitori iscritti a Ruolo nonché le certificazioni richieste dall'articolo 34; con l'obiettivo di digitalizzare le attività delle parti interessate, l'accesso alle informazioni patrimoniali dei debitori può essere effettuato con procedure informatiche automatizzate, anche tramite scambio sistematico di flussi informatici;
 - 2) ad accedere, anche con procedure informatiche automatizzate, alle informazioni anagrafiche del debitore disponibili presso gli archivi telematici della Pubblica Amministrazione;
 - 3) a concordare con gli Uffici competenti specifici aggiornamenti ed adeguamenti tecnici degli applicativi informatici al fine di introdurre, in tutti gli ambiti possibili, processi di automazione e digitalizzazione atti a semplificare ed efficientare i processi operativi delle operazioni gestite da parte delle parti interessate; gli oneri per gli aggiornamenti e gli adeguamenti sono sostenuti dalle parti in relazione ai rispettivi applicativi informatici;
 - b) ad avviare ed eseguire tutte le procedure di espropriazione forzata su beni e crediti del debitore previste dalla legge al fine del recupero delle somme iscritte a Ruolo;
 - c) ad avvalersi della collaborazione delle Forze dell'Ordine per eseguire le attività di notifica e le procedure di riscossione coattiva delle somme iscritte a Ruolo;

- d) ad espletare, limitatamente agli atti correlati alle prerogative attribuite al Servizio di Esattoria, in particolare ogni atto relativo alle iscrizioni ipotecarie, assunte in garanzia di debiti derivanti da iscrizioni a Ruolo esattoriali, a tutti gli adempimenti e formalità inerenti, le funzioni di cui all'articolo 5 della Legge 28 gennaio 2022 n.12 a mezzo di propri dipendenti, debitamente incaricati, iscritti all'Ordine degli Avvocati e Notai ed abilitati alla professione;
 - e) ad assumere la difesa, per mezzo di un proprio legale, dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome, nelle cause aperte per effetto della riscossione tramite il Servizio di Esattoria.
2. Al fine di quanto stabilito dalle lettere d) ed e) del comma 1, ai dipendenti della Banca Centrale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del Decreto 26 aprile 1995 n.56.”.

2. L'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche è così sostituito:

“Art.34
(Richieste di dilazioni di pagamento)

1. Tutti i debitori iscritti a Ruolo per i quali sussistono le condizioni di cui al presente articolo hanno la facoltà di presentare istanza di dilazione del pagamento degli importi da loro dovuti al Servizio di Esattoria.
2. La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad euro 2.000,00 (duemila/00). L'ammontare della rata mensile deve avere un importo minimo di euro 100,00 (cento/00) e la durata della dilazione non può comunque superare i centoventi mesi complessivi. La misura dei tributi per i quali è ammessa la possibilità di richiedere la dilazione, nonché l'ammontare minimo della rata mensile, possono essere modificati con decreto delegato.
3. Il riconoscimento del beneficio della dilazione di pagamento è subordinato alla presentazione di una delle garanzie previste all'articolo 6 del Decreto 24 marzo 2004 n.39, purché valutate come idonee dall'Esattore.
4. La definizione del piano di rientro e la misura dell'interesse sono quelle disciplinate dagli articoli 4 e 7 del Decreto n.39/2004.
5. La scadenza delle rate è stabilita in un giorno fisso di ogni mese fatto salvo quanto previsto all'articolo 31. Se festivo, il pagamento deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.
6. La decadenza della dilazione di pagamento accordata, in deroga a quanto previsto dal primo comma dall'articolo 8 del Decreto n.39/2004, avviene nel caso di mancato pagamento di almeno tre rate. Qualora la dilazione sia scaduta, la decadenza avviene con il mancato pagamento anche di una sola rata, decorsi novanta giorni dalla scadenza del piano di rientro. La decadenza dà luogo al prosieguo delle attività di riscossione da parte del Servizio di Esattoria attraverso l'escussione immediata della fideiussione o la rivalsa sulla garanzia prestata. Nei casi in cui la garanzia sia l'ipoteca sui beni immobili, la rivalsa si attiva attraverso il pignoramento immobiliare sugli stessi beni, dopo avere valutato, tenuto conto dell'entità del debito e delle informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del debitore, il recupero del debito residuo attivando diverse procedure esecutive. Ad esclusione degli immobili aventi classe A1, le procedure di cui alla Sezione IV della presente legge non trovano applicazione qualora il pignoramento immobiliare riguardi la residenza del nucleo familiare del debitore, verificata la mancanza di altro immobile di proprietà da adibire a residenza in capo al debitore stesso o a uno degli altri componenti del nucleo familiare. A tal fine l'Esattore è autorizzato a richiedere lo stato di famiglia del debitore e a verificare la situazione patrimoniale dei componenti dello stesso. L'iscrizione ipotecaria e l'eventuale pignoramento immobiliare vengono mantenuti fino alla riscossione dell'intero ammontare del debito dilazionato. L'applicazione delle predette disposizioni può essere declinata con apposita circolare del Servizio Esattoria, in accordo con il Dipartimento Finanze e Bilancio.

7. L'istanza di dilazione non sospende l'azione esecutiva, che si interrompe solamente con la sottoscrizione dell'accordo di dilazione e limitatamente ai debiti oggetto dello stesso. Le spese relative all'esecuzione in corso sono da porre a carico del debitore.”.

3. Dopo l'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche è inserito l'articolo 34-bis:

*“Art.34-bis
(Promesse di pagamento)*

1. I debitori iscritti a Ruolo per i quali non sussistono le condizioni per accedere ai benefici della dilazione garantita di cui all'articolo 34, possono sottoscrivere presso il Servizio di Esattoria una promessa di pagamento rateizzata, non garantita.

2. La promessa di pagamento sospende le azioni esecutive nei confronti del debitore promittente perdurante il suo regolare adempimento, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 1, commi 2 e 3 della Legge n.44/2007 e successive modifiche.

3. La regolarità del piano di rientro oggetto di promessa di pagamento, al pari della dilazione di cui all'articolo 34, esclude la punibilità del debitore prevista dall'articolo 98-bis.

4. I benefici del presente articolo decadono con il mancato pagamento di tre rate.

5. La periodicità delle rate del piano di rientro oggetto della promessa di pagamento è mensile e la sua durata non può superare i ventiquattro mesi.

6. La prima rata dovrà essere pagata all'atto di sottoscrizione della promessa di pagamento.

7. Ulteriori richieste di promesse di pagamento a fronte di nuove cartelle esattoriali possono essere presentate a condizione che quelle in essere non abbiano rate insolte.”.

4. Le dilazioni di pagamento che non presentino più di due rate insolte possono essere oggetto, su istanza del debitore e con effetto anche sulla durata residua e sull'importo delle relative garanzie, di una ristrutturazione del piano di rimborso del loro debito residuo attuale, nel rispetto dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche. Alla predetta ristrutturazione si applica la durata prevista dall'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche decorrente dalla scadenza della prima rata della dilazione originaria. Sull'istanza di ristrutturazione è previsto un rimborso spese in favore del Servizio di Esattoria al pari di quello applicato per le dilazioni di pagamento. L'iscrizione ipotecaria e le eventuali garanzie delle precedenti dilazioni vengono mantenute in continuità sul nuovo piano di rimborso.

5. Le dilazioni di pagamento decadute in quanto aventi almeno tre rate insolte possono essere oggetto, su istanza del debitore e con effetto anche sulla durata residua e sull'importo delle relative garanzie, a condizione che il debitore paghi il 20 per cento delle rate scadute e non pagate, di una ristrutturazione del piano di rimborso del loro debito residuo attuale, nel rispetto dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche. Alla predetta ristrutturazione si applica la durata di cui all'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche decurtato del periodo intercorso tra la data di scadenza della prima rata e la data di scadenza della terza rata insolta della dilazione originaria. L'iscrizione ipotecaria e le eventuali garanzie delle precedenti dilazioni vengono mantenute in continuità sul nuovo piano di rimborso.

6. Il prosieguo delle attività di riscossione delle dilazioni già decadute segue le disposizioni di cui all'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche.

7. Per coordinare le rispettive attività, in relazione a quanto previsto alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 della Legge n.70/2004 e successive modifiche, la Banca Centrale e l'Avvocatura dello Stato definiscono un protocollo operativo allegato alla Convenzione di cui all'articolo 7 della Legge n.70/2004.

8. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, un decreto delegato per rafforzare e potenziare l'azione di riscossione dei crediti e procedere alle ulteriori e necessarie modifiche alla Legge n.70/2004 e successive modifiche. Al fine di efficientare ed

ammodernare gli incassi e pagamenti della Tesoreria ed Esattoria, anche a mezzo delega, è dato altresì mandato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino di rinnovare, entro il medesimo termine, le relative convenzioni con le banche sammarinesi.

Art.6

(Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria)

1. Le cartelle esattoriali emesse dal Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino con scadenza entro il 30 giugno 2023 possono essere definite con la corresponsione del 10 per cento dell'importo delle sanzioni e con il pagamento della vera sorte, intesa quale somma complessivamente quantificata in via preventiva alla iscrizione a ruolo determinata dall'imponibile accertato ed interessi connessi.
2. I soggetti interessati devono sottoscrivere l'adesione alla definizione agevolata per tutto il loro debito esattoriale e dimostrare preventivamente di aver assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti.
3. Sono escluse le somme iscritte a ruolo:
 - a) riferite a crediti da riscuotere per conto di amministrazioni estere;
 - b) riferite a somme dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
4. La richiesta di estinzione del debito deve essere presentata presso il Servizio di Esattoria dal contribuente compilando l'apposito modulo entro il 31 ottobre 2023 e contenere la proposta di definizione agevolata, l'impegno a rinunciare alle eventuali cause civili e amministrative aventi ad oggetto le somme dovute, le cartelle esattoriali loro riferite e, per gli operatori economici, apposita dichiarazione di aver assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti. Il contribuente è tenuto al pagamento delle spese di gestione pratica pari ad euro 100,00 (cento/00) al Servizio di Esattoria.
5. La corresponsione delle somme dovute può avvenire in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in tre rate di pari importo con le seguenti scadenze: 31 ottobre 2023, 31 gennaio 2024, 31 marzo 2024.
6. L'accoglimento della richiesta di definizione agevolata comporta la sospensione di ogni azione esecutiva nei confronti del contribuente per le somme in oggetto. Le azioni esecutive già eseguite o in corso rimangono in essere; per tutta la durata della definizione agevolata, però, il Servizio di Esattoria non può dar corso alle procedure di vendita dei beni pignorati. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
7. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici di cui al presente articolo, l'avvio delle procedure esecutive e la riattivazione delle procedure esecutive sospese. Le eventuali somme già versate vanno considerate quale acconto sull'intera posizione debitoria.
8. I contribuenti che abbiano in essere dilazioni di pagamento con il Servizio di Esattoria possono optare, ferme restando le somme già corrisposte, per la definizione agevolata della somma residua secondo le modalità di cui al presente articolo.
9. Le azioni conservative effettuate e le garanzie già acquisite dal Servizio di Esattoria rimangono in essere fino al saldo dell'intera somma.

Art. 7

(Mancato versamento oneri previdenziali e sociali)

1. L'articolo 64 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, così come sostituito dall'articolo 3 del Decreto - Legge 27 giugno 2018 n.75, è abrogato.
2. Dopo l'articolo 98 della Legge n.70/2004 e successive modifiche è aggiunto l'articolo 98-bis:

“Art.98-bis
(Mancato versamento oneri previdenziali e sociali)

1. L'intestatario di una o più cartelle esattoriali esecutive che non provvede al pagamento degli oneri previdenziali e sociali dovuti per un importo relativo alla sola vera sorte cumulativamente e complessivamente superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) è punito con le pene previste al comma 3.

2. Lo stesso non è punibile qualora tutte le cartelle esattoriali contenenti oneri previdenziali e sociali di cui al comma 1 siano oggetto di rateizzazioni di pagamento regolarmente onorate quali dilazioni di cui agli articoli 34 e 34-bis della Legge n.70/2004 e successive modifiche, ovvero oggetto di definizione agevolata prevista per legge.

3. Per le ipotesi di cui al comma 1, segnalate dal Servizio di Esattoria mediante dichiarazione sottoscritta da Ufficiale della Riscossione, il Giudice applica la pena della multa a giorni dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta del soggetto segnalato, comprovata da documentazione attestante l'intervenuta riparazione a mezzo versamento tardivo ed integrale di tutti gli oneri previdenziali e sociali dovuti comprensivi degli interessi calcolati alla data del saldo effettivo, l'estinzione del reato mediante l'oblazione volontaria di cui all'articolo 69 del Codice Penale. Il termine per provvedere al pagamento della somma determinata dal Giudice ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del Codice Penale non può essere inferiore a trenta giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il Giudice dispone il rinvio a giudizio. Il beneficio dell'oblazione volontaria non può essere concesso in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 91 del Codice Penale.

4. Il Giudice, in caso di contestazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo, dispone con decreto che il Servizio di Esattoria, a supporto della segnalazione inviata, produca copia delle cartelle esattoriali insolute così come di ogni altra documentazione idonea a comprovare quanto segnalato ai fini del presente articolo.”.

Art. 8
(Modifica dell'articolo 9 della Legge n.171/2022)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della Legge n.171/2022 è così sostituito:

“1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad acquisire la piena proprietà della società Giochi del Titano S.p.A. rilevando le azioni detenute dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A.. La spesa complessiva è ripartita in un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 2024 ed è imputata sul capitolo 2-3-6360 “Sottoscrizione quote e partecipazioni azionarie” per ciascun esercizio finanziario di competenza.”.

2. Resta confermata la disposizione di cui all'articolo 3 comma 1 della Legge 9 novembre 2020 n.196.

Art. 9
(Modifica dell'articolo 25 e del terzo comma dell'articolo 29 della Legge 29 ottobre 1981 n.85)

1. L'articolo 25 della Legge 29 ottobre 1981 n.85 è così sostituito:

“Art.25

1. Il Conservatore, avvalendosi di un funzionario dell'Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia, determina il valore reale dell'immobile o diritto reale, al giorno del trasferimento, tenendo conto delle vendite, divisioni, o stime precedenti degli immobili medesimi, dei prezzi di mercato di altri

immobili posti nella stessa località ed in analoghe condizioni, nonché dei criteri di valutazione adottati dai periti nelle loro stime.”.

2. Il terzo comma dell'articolo 29 della Legge n.85/1981, come modificato dall'articolo 53 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, è così sostituito:

“3. Trascorso il termine perentorio senza che il contribuente abbia concordato il valore o abbia depositato il ricorso alla Commissione, l'accertamento fatto dal Conservatore diventa definitivo e sono senz'altro dovute le maggiori imposte sulla differenza di valore accertata dall'Ufficio e la penale del 10 per cento da applicare sulle maggiori imposte.”.

Art. 10

(Modifica del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero dal trust)

1. L'articolo 6 della Legge 17 marzo 2005 n.38 è così sostituito:

“Art.6

(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

1. Le imposte assolute all'estero a titolo definitivo sui proventi e sui frutti realizzati e percepiti dal trustee per conto del trust sono detraibili, a norma della Legge n.166/2013 e successive modifiche, dalle imposte sul reddito dovute dal trust nel limite dell'80 per cento, oppure del 10 per cento, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge.”.

Art. 11

(Modifica dell'articolo 47 della Legge 13 dicembre 2005 n.179)

1. L'articolo 47 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 è così modificato:

“Art.47

(Previdenza integrativa)

1. In raccordo con i principi contenuti nella legge di riforma del sistema previdenziale, fino a quando la previdenza integrativa non sarà disciplinata da normativa speciale, per essere deducibili ai sensi dell'Allegato A, numero 12 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, le somme ad enti o società ai fini della previdenza integrativa devono essere corrisposte ad imprese, sammarinesi od estere, rientranti nell'anno fiscale di competenza tra i soggetti autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche, sulla base di un rapporto contrattuale soggetto ad autorizzazione dell'organo di vigilanza anche estero, di durata non inferiore a cinque anni, che preveda l'erogazione della prestazione integrativa al compimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa sulla previdenza obbligatoria in vigore e, quale modalità di erogazione, la rendita vitalizia o il riscatto del capitale versato.”.

Art. 12

(Residenza fiscale non domiciliata)

1. La residenza fiscale non domiciliata è un permesso temporaneo di soggiorno in territorio sammarinese per un minimo di trenta giorni ed un massimo di centocinquanta giorni durante l'anno solare e può essere rilasciato solo per il soggiorno di persone fisiche in alberghi che offrano standard qualitativi inquadabili nelle primarie classi di categoria di settore per una clientela ideale di elevata

fascia economica. Al predetto permesso temporaneo di soggiorno si applicano le seguenti disposizioni speciali.

2. La residenza fiscale non domiciliata è concessa dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri alle persone fisiche che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) soggiornino in alberghi, che offrano standard qualitativi inquadrabili nelle primarie classi di categoria di settore per una clientela ideale di elevata fascia economica, per un minimo di trenta giorni ed un massimo di centocinquanta giorni durante l'anno solare;
- b) ottemperino al pagamento dell'Imposta Generale sui Redditi sostitutiva annuale di cui all' articolo 13, comma 1;
- c) non abbiano pendenti, in Repubblica o all'estero, procedimenti penali per misfatti per i quali sia prevista l'applicazione della pena della prigionia o dell'interdizione superiore a un anno o pene equipollenti all'estero o non abbiano subito, con sentenza passata in giudicato in Repubblica o all'estero, condanna per i medesimi reati;
- d) non siano state fiscalmente residenti a San Marino o in Paesi ad Alto Rischio, ad esclusione delle giurisdizioni sottoposte ad un attento monitoraggio da parte del GAFI-FATF, MONEYVAL ed altri FATF Associate Members e che stanno collaborando con gli stessi organismi per risolvere rapidamente le carenze individuate entro i tempi concordati, negli ultimi sette anni precedenti alla presentazione della domanda;
- e) non siano stati destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche o della misura di espulsione dalla Repubblica di San Marino;
- f) non sussistano importanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica o condizioni ostative all'ingresso o al transito o alla permanenza in Paesi facenti parte dello spazio Schengen, segnalate o note alle forze dell'ordine.

3. La residenza fiscale non domiciliata viene rilasciata con riferimento ad ogni singolo anno solare e conseguentemente decade il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda o di concessione.

4. Il richiedente la residenza fiscale non domiciliata può presentare richiesta di estensione della stessa per i figli legittimi, naturali o adottivi, minori di età.

5. Con riferimento alla lettera a), comma 2, il computo del periodo, minimo e massimo, di soggiorno comprende anche eventuali giorni di soggiorno effettuati in territorio nell'anno solare, antecedentemente alla data di richiesta di adesione al regime di residenza fiscale non domiciliata.

6. Il richiedente la residenza fiscale non domiciliata deve presentare, nelle modalità previste da circolare del Dipartimento Affari Esteri, apposita domanda alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri allegando:

- a) copia di documento valido per l'espatrio;
- b) dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità civile e penale, innanzi alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, circa le cittadinanze possedute, i luoghi di residenza degli ultimi sette anni, l'assenza di condanne penali, l'assenza di carichi pendenti e regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualsivoglia paese;
- c) documentazione comprovante la prenotazione di soggiorno presso un-albergo nel territorio della Repubblica ai sensi della lettera a), comma 2.

7. Il provvedimento di rilascio e revoca del permesso di residenza fiscale non domiciliata è adottato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo ed a quelle della Legge n.118/2010 e successive modifiche per quanto compatibili.

8. Il mancato rispetto o la violazione dei doveri o la mancanza o la perdita dei requisiti di cui al comma 2 comporta il diniego o la revoca immediata della residenza fiscale non domiciliata al soggetto a cui è stata rilasciata.

9. Coloro i quali abbiano dichiarato il falso o abbiano prodotto atti e documenti rivelatisi falsi, ferme restando le sanzioni penali vigenti, sono soggetti all'immediata revoca della residenza fiscale non domiciliata.

10. Il provvedimento di revoca è adottato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, viene trasmesso all'interessato e preclude l'ottenimento di nuovi permessi nei successivi cinque anni.
11. L'imposta annuale di cui all'articolo 13 è in ogni caso dovuta, senza condizione alcuna di rimborso.
12. I titolari di residenza fiscale non domiciliata:
- a) non possono accedere ad alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente nell'Amministrazione e nel Settore Pubblico Allargato ed in enti che, di diritto pubblico o privato, siano partecipati dall'Eccellentissima Camera;
 - b) non hanno diritto di percepire provvidenze, contributi, assegni ed erogazioni pubbliche comunque denominati legati al possesso di residenza o soggiorno;
 - c) non hanno diritto ad alcuna assistenza sanitaria gratuita erogata dall'Istituto Sicurezza Sociale;
 - d) non hanno diritto di accesso alla previdenza sammarinese, non devono provvedere al versamento di alcun onere previdenziale e devono gestire in autonomia il proprio regime previdenziale;
 - e) non hanno diritto di accesso a nessuno strumento di ammortizzatore e protezione sociale.
13. I residenti fiscali non domiciliati, i quali non possono essere soggetto idoneo ai sensi dell'articolo 1 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, possono ottenere il rilascio da parte dell'Ufficio Attività Economiche di apposito Codice Operatore Economico temporaneo per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, non riservata dalle norme vigenti, o soggetta ad autorizzazione del Congresso di Stato né in concorrenza diretta con attività d'impresa già presenti sul territorio sammarinese, limitatamente al periodo di residenza fiscale non domiciliata. L'attività di lavoro autonomo temporanea è soggetta al regime fiscale di cui al comma 3, dell'articolo 13 della presente legge. Non sono dovuti contributi previdenziali né sono riconosciute prestazioni previdenziali.
14. Con circolari del Dipartimento Affari Esteri possono essere disciplinate le procedure amministrative per la concessione e la revoca delle residenze fiscali non domiciliata non già previste nei precedenti commi.
15. Rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo, sono fatte salve le disposizioni previste dagli Accordi Internazionali vigenti nella Repubblica di San Marino contro le doppie imposizioni ed in materia di scambio di informazioni.
16. Ai residenti fiscali non domiciliati al momento dell'ammissione nell'albergo è rilasciata la SMaC Card personale.
17. Entro il primo trimestre di ogni anno viene fornita, dagli uffici competenti, apposita informativa alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione in riferimento alle residenze fiscali non domiciliata concesse durante l'anno precedente evidenziando il numero di coloro che hanno richiesto l'attivazione del codice di operatore economico temporaneo.

Art. 13

(Regime fiscale speciale per la residenza fiscale non domiciliata)

1. Ogni soggetto autorizzato al regime di residenza fiscale non domiciliata, ai sensi dell'articolo 12, è tenuto al pagamento di una imposta annuale pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) da versare al momento dell'ammissione nell'albergo e comunque entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione della residenza fiscale non domiciliata. Ad esclusione dei redditi di cui ai commi 3 e 4 la predetta imposta è sostitutiva:
- a) di eventuali tasse, imposte, diritti dovuti per l'ottenimento del permesso temporaneo di soggiorno;
 - b) di eventuali imposte dovute a San Marino in qualità di persona fisica sui redditi prodotti o percepiti in territorio.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 4-dell'articolo 12, l'imposta sostitutiva annuale è dovuta per ogni persona fisica che ha richiesto ed ottenuto il regime di residenza fiscale non domiciliata, mentre non è dovuta per i minori di anni diciotto.

3. Tutti i redditi prodotti dai residenti fiscali non domiciliati derivanti dall'esercizio delle attività di cui al comma 13 dell'articolo 12, sono determinati secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del Capo IV del Titolo II dalla Legge n.166/2013 e successive modifiche e deve essere applicata una aliquota proporzionale fissa nella misura del 5 per cento secondo le formalità e procedure dichiarative della Legge n.166/2013 e successive modifiche.
4. Eventuali redditi di lavoro dipendente prodotti a San Marino dai residenti fiscali non domiciliati sono soggetti alla tassazione ed alle formalità previste dalla normativa fiscale sammarinese ordinaria di cui alla Legge n.166/2013 e successive modifiche.
5. Fatto salvo quanto previsto per i redditi di cui ai commi 3 e 4, i titolari di residenza fiscale non domiciliata non hanno obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nella Repubblica di San Marino.
6. In ogni caso la produzione di redditi in territorio sammarinese da parte dei residenti fiscali non domiciliati non costituisce presupposto per l'applicazione da parte dell'Ufficio Tributario del World Wide Principle.
7. I residenti fiscali non domiciliati per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo devono effettuare le inerenti operazioni finanziarie su appositi conti correnti accesi presso istituti bancari sammarinesi.
8. Con circolari del Dipartimento per le Finanze e il Bilancio, dell'Ufficio Tributario o dell'Ufficio Attività Economiche possono essere disciplinate le procedure amministrative relative agli adempimenti fiscali, amministrativi ed autorizzativi previsti nel presente articolo.

Art. 14

(Esenzioni d'imposta per donazioni a Stato ed Enti Pubblici)

1. All'articolo 41 della Legge 16 dicembre 2004 n.172, è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:

“1 *bis*. Le opere realizzate sui terreni di proprietà dell'Ecc.ma Camera oggetto di donazioni in favore dello Stato o degli Enti Pubblici sono esenti dall'imposta sulle importazioni, previa autorizzazione del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, relativamente all'opera oggetto di donazione.”.

Art. 15

(Sanzione per mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Delegato 25 aprile 2019 n.68)

1. Dopo il comma 1 *quater* dell'articolo 9 del Decreto Delegato 25 aprile 2019 n.68 è aggiunto il seguente comma:

“1 *quinqies*. In caso di mancata comunicazione all'Ufficio Tributario di cui all'articolo 4 entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di competenza, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 1.000,00 (mille/00).”.

Art. 16

(Esenzione monofase per sistemi di raccolta acque meteoriche e impianti accessori)

1. Al fine di incentivare la raccolta e l'utilizzo a fini civili ed agricoli delle acque meteoriche, non è applicata l'imposta sulle importazioni, di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche, sui sistemi di raccolta ad accumulo e distribuzione per l'uso esclusivo nell'ambito dell'immobile su cui è realizzata l'opera, definiti da apposita circolare dall'Ufficio Tributario.

Art. 17
(Passività deducibili)

1. I numeri 5 e 6 dell'Allegato "B" alla Legge n.166/2013 e successive modifiche sono così sostituiti:

“5. Le spese relative ad interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile di cui agli articoli 26 e 27 della Legge n.48/2014 e le spese relative ad interventi che prevedano l'alimentazione del W.C. ovvero lavatrici con acque meteoriche: fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) a periodo d'imposta e per un massimo di cinque periodi.

6. Le spese relative all'effettuazione volontaria per l'installazione di sistema di raccolta di cui all'articolo 27 della Legge n.48/2014: fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) a periodo d'imposta e per un massimo di cinque periodi.”.

Art. 18
(Utilizzo delle acque meteoriche)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27 della Legge 3 aprile 2014 n.48, sono così sostituiti:

“1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, soprattutto per quanto riguarda l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia di cortili e passaggi, il lavaggio auto, le reti di adduzione di W.C. e lavatrici, tutti gli edifici o unità immobiliari di nuova costruzione con una superficie coperta superiore a 100 m², sono dotati di sistema di raccolta ed accumulo per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori a 4 m³ per ogni 100 m² di superficie complessiva della copertura, fino ad un massimo obbligatorio di 15 m³.

2. Il sistema di raccolta ed accumulo è dotato di sistema di filtratura per l'acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato alla fognatura per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. E' obbligatorio collegare con una rete propria il sistema di raccolta ad accumulo con le adduzioni di W.C. e lavatrici, per i quali è ammesso installare un sistema by-pass, sistema di raccolta-rete acqua potabile, al fine di garantire una fornitura continua di acqua ai W.C. e lavatrici.

3. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica, ad esclusione di quanto previsto al comma 2. Sono altresì previsti, per i terminali della rete duale, esclusi i W.C. e lavatrici, idonei accorgimenti per evitare usi impropri e le sue bocchette sono dotate di dicitura “acqua non potabile”.”.

Art. 19
(Recepimento della Insurance Distribution Directive, brevemente I.D.D. e modifica del Capo II, Titolo V, Parte I della Legge n.165/2005)

1. La Rubrica del Capo II, Titolo V, Parte I della Legge n.165/2005 è così modificata:

“DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA”.

2. L'articolo 26 della Legge n.165/2005 e successive modifiche è così sostituito:

“Art.26
(Definizione dell'attività distributiva)

1. Per distribuzione assicurativa e riassicurativa si intende l'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente in relazione ad uno o più contratti di assicurazione o di riassicurazione (consulenza);
 - b) proporre contratti di assicurazione o di riassicurazione o compiere atti preparatori relativi alla loro conclusione;
 - c) concludere contratti di assicurazione o di riassicurazione;
 - d) collaborare alla loro gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistri;
 - e) fornire informazioni relativamente ad uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.
2. L'Autorità di Vigilanza disciplina l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, nonché i casi di esclusione dalla disciplina del presente Capo e le disposizioni applicabili in materia di servizi e attività di investimento.”.

3. L'articolo 27 della Legge n.165/2005 è così sostituito:

“Art.27
(Distributori assicurativi e riassicurativi)

1. L'esercizio professionale delle attività di cui all'articolo 26 è riservato:
 - a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere r) e t), e relativi dipendenti laddove esercitino direttamente tali attività, senza il coinvolgimento di un intermediario assicurativo e riassicurativo;
 - b) agli operatori economici diversi da quelli di cui alla lettera a) iscritti quali intermediari assicurativi e riassicurativi nell'omonimo pubblico registro tenuto dall'Autorità di Vigilanza, e dai relativi dipendenti e collaboratori.
 2. L'Autorità di Vigilanza, con riguardo al registro di cui al comma 1, lettera b), disciplina:
 - a) la formazione e l'aggiornamento dei relativi contenuti, nonché le forme di pubblicità;
 - b) le modalità e i requisiti per l'iscrizione;
 - c) i casi di sospensione e di cancellazione.
 3. Il registro di cui al comma 2 è pubblico e può essere tenuto anche in modo informatizzato.”.
4. L'articolo 28 della Legge n.165/2005 è così sostituito:

“Art.28
(Responsabilità verso gli assicurati)

1. L'impresa di assicurazione, per conto della quale gli agenti operano, risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
 2. L'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 27 è responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa svolta per suo conto dai soggetti addetti all'intermediazione, siano essi dipendenti, collaboratori o altri incaricati, e risponde dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.”.
5. La previsione normativa di cui all'articolo 26, comma 2 della Legge n.165/2005 e successive modifiche si interpreta nel senso che i poteri regolamentari dell'Autorità di Vigilanza riguardano ogni aspetto dell'attività, inclusi:
- a) le regole di comportamento di cui all'articolo 66 della Legge n.165/2005 ed i relativi modelli standardizzati da utilizzare nelle relazioni con la clientela;

- b) gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità di Vigilanza e di collaborazione in sede di verifiche ispettive o cartolari;
 - c) l'autonomia patrimoniale dei conti separati su cui sono accreditati i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, fermo restando che sui predetti conti separati non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione e nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione, e non operano le compensazioni legale e giudiziale né può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario;
 - d) l'efficacia di quietanza liberatoria del pagamento:
 - 1) del premio, che si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione se eseguito in buona fede all'agente o ai suoi collaboratori, ovvero, qualora espressamente previsto dall'accordo con l'impresa, al broker che deve darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale;
 - 2) delle somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, che si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta, salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario.
6. Le modifiche alla Legge n.165/2005 e successive modifiche disposte dal presente articolo divengono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 20

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. La previsione normativa di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 1 luglio 2015 n.102 si interpreta nel senso che sono da intendersi "relativi a diritti dello Stato" anche i crediti vantati a titolo di sanzioni, nell'interesse dello Stato medesimo, dalle autorità indipendenti, incluse la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e l'Agenzia di Informazione Finanziaria.
2. Salvo intervenuta prescrizione ventennale, di cui al precedente comma, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nell'interesse dell'Ecc.ma Camera quale destinatario finale delle somme, procede entro il 31 dicembre 2023 alla pubblicazione sul proprio sito internet degli estremi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate e divenute definitive non oltre il 31 dicembre 2020 ma non ancora riscosse, a prescindere dall'iscrizione a ruolo delle stesse, dal loro ammontare e dal luogo di residenza del soggetto sanzionato, laddove non già oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 32 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche. Le sanzioni amministrative pecuniarie divenute definitive oltre la data del 31 dicembre 2020, laddove parimenti non ancora riscosse e non già pubblicate, ed a prescindere dal loro ammontare, dall'iscrizione a ruolo delle stesse e dal luogo di residenza del sanzionato, sono egualmente oggetto di pubblicazione sul sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino entro la fine del terzo anno solare successivo a quello in cui sono divenute definitive.
3. Ai fini di prevenzione dai casi di abuso di denominazione sanzionati dall'articolo 2 del Decreto n.76/2006, il numero 3) del comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n. 17 è così sostituito:
 - “3) la ragione sociale, che non deve creare problemi di identificazione con denominazione di operatori economici già esistenti e non deve contenere parole o espressioni vietate ai sensi dell'articolo 2 del Decreto n.76/2006;”.

Art. 21

(Devoluzione all'Ecc.ma Camera dei residui della liquidazione coatta amministrativa di SMI)

1. A parziale ristoro degli indennizzi erogati dall'Ecc.ma Camera ai sensi del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.9 e successive modifiche, attraverso il Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie istituito con Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168 e successive modifiche:
 - a) per la liquidazione coatta amministrativa di San Marino Investimenti S.p.A. (S.M.I.) l'eventuale devoluzione di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 7 della Legge 22 dicembre 2021 n. 207 è applicata in favore dell'Ecc.ma Camera anziché in favore del Fondo di garanzia dei depositanti, fino a concorrenza dell'importo complessivo degli indennizzi riconosciuti ai fiduciari dal Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie;
 - b) l'Ecc.ma Camera si surroga in ogni eventuale ragione creditizia residua della United Investment Bank (U.I.B.) di Vanuatu nei confronti della S.M.I., per cui ogni eventuale riparto dalla liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima in favore della U.I.B. o di chi vi fosse subentrato, è riconosciuto dai Commissari Liquidatori in favore dell'Ecc.ma Camera.

Art. 22

(Modifiche ed integrazioni della riforma in materia di navigazione marittima)

1. L'articolo 78 della Legge 2 agosto 2019 n.120 è così sostituito:

“Art.78

(Modifiche ed integrazioni della presente legge)

1. Al fine di consentire il costante aggiornamento della normativa sammarinese le modifiche ed integrazioni della presente legge sono disposte mediante decreto delegato. Eventuali testi coordinati, comprensivi di tutte le modifiche riportate, sono disposti mediante decreto delegato.”.

Art. 23

(Modifica della disciplina in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali)

1. L'articolo 52 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 e successive modifiche è così sostituito:

“Art.52

(Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali – Nomina, composizione e funzionamento)

1. È istituita l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, autorità pubblica indipendente incaricata di sorvegliare l'applicazione della presente legge al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dal Consiglio Grande e Generale, che presentino i requisiti di cui all'articolo 53. Il Consiglio Grande e Generale al momento della nomina del collegio individua il Presidente e il Vicepresidente. Per le deliberazioni assunte dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali è richiesta almeno la maggioranza dei voti del collegio.
3. Nelle ipotesi in cui l'Autorità sia impossibilitata a deliberare per legittimo impedimento di uno o più membri effettivi, questi vengono sostituiti dai membri supplenti secondo un criterio di rotazione definito nel regolamento di cui al comma 9. Il componente dell'Autorità Garante che abbia un legittimo impedimento deve motivare e giustificare personalmente l'impedimento all'Autorità, per iscritto o con dichiarazione resa e verbalizzata nel corso delle riunioni dell'Autorità.

4. I componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per ulteriori due mandati. I membri supplenti possono essere eletti membri effettivi e viceversa: in questo caso i rispettivi periodi non vengono cumulati. Il loro mandato cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio.
5. Un membro è rimosso solo in caso di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni stabilite dagli articoli 53 e 54.
6. I membri dell'Autorità sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato.
7. Sino al termine dell'esercizio finanziario 2021, l'Autorità si avvale, per le sole funzioni contabili, del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.
8. L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, pur non costituendo Unità Organizzativa della Pubblica Amministrazione, è dotata di una propria struttura gestita autonomamente dall'Autorità medesima. Il fabbisogno dell'Autorità è stabilito e variato secondo le norme generali in materia. Le funzioni organizzative delle risorse umane e materiali nonché le competenze in materia disciplinare, di gestione finanziaria ed amministrativa che la vigente normativa attribuisce al dirigente, sono esercitate dall'Autorità che può delegarle a uno o più componenti nel rispetto di quanto eventualmente disposto nel regolamento di cui al comma 9. Per gli atti amministrativo-contabili l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali può conferire delega ai componenti della propria struttura o a figura di cui al comma 10, debitamente incaricata.
9. L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce con regolamento, approvato almeno a maggioranza dei suoi membri sia effettivi che supplenti, il proprio funzionamento, anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 58. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.
10. L'Autorità può avvalersi dell'opera di consulenti, dalla stessa designati ed incaricati, per la trattazione di questioni sul piano tecnico o giuridico, comprese le attività di gestione delle singole pratiche, dall'istruttoria all'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità Garante. I rapporti con i consulenti sono regolamentati con contratti a tempo determinato di durata non superiore a un anno.
11. L'Autorità può avvalersi dell'opera di un Comitato tecnico di esperti che può essere composto anche dai componenti supplenti, con competenze in specifici settori di interesse dell'Autorità medesima che provvede alla loro selezione e designazione. La direzione e il coordinamento del Comitato tecnico di esperti spetta all'Autorità. Il coordinamento di ciascuna attività specialistica può essere delegato dall'Autorità Garante a un suo componente effettivo, preferendo quello con la maggiore preparazione tecnica nella materia oggetto di analisi. La composizione, le modalità di funzionamento e di determinazione ed erogazione dei compensi sono stabilite con il regolamento di cui al comma 9.
12. Il personale dipendente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ed i consulenti, compresi i componenti del comitato tecnico di esperti di cui al comma 11, sono tenuti al segreto d'ufficio, sia durante che dopo il mandato.
13. A partire dall'esercizio finanziario 2022, l'Autorità Garante dispone di un bilancio autonomo, redatto secondo i principi della contabilità privatistica, con autonomia di gestione secondo il disposto del regolamento interno di cui al comma 9. Il bilancio autonomo è volto a finanziare le spese correnti di funzionamento, escluse le spese per il personale assegnato e quelle relative ai compensi di cui al Capo I del Decreto Delegato 31 maggio 2019 n.90 e successive modifiche.
14. Dall'esercizio finanziario 2022, nel bilancio dello Stato è istituito, in capo al Dipartimento Funzione Pubblica, il capitolo 1-8-1415 "Fondo autonomo dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali" per il finanziamento del bilancio autonomo dell'Autorità Garante medesima. La dotazione annuale del fondo autonomo viene stanziata sul capitolo 1-8-1415, tenuto conto della relazione dell'Autorità Garante di cui all'articolo 64.
15. Annualmente l'Autorità redige ed adotta il rendiconto della gestione del bilancio autonomo che è inviato alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica per il controllo ai sensi

dell'articolo 109 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modifiche ed alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio per la trasmissione al Consiglio Grande e Generale per la sua approvazione, in allegato al Rendiconto Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 58 della Legge n.30/1998.

16. A chiusura di ogni esercizio l'eventuale avanzo di amministrazione è trasferito sul bilancio dello Stato.”.

2. L'articolo 2 del Decreto Delegato 31 maggio 2019 n.90 e successive modifiche è così sostituito:

“Art.2
(Determinazione del compenso)

1. I membri effettivi del Collegio dell'Autorità Garante percepiscono un compenso fisso mensile e un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta. I membri supplenti del Collegio dell'Autorità Garante percepiscono un gettone di presenza in caso di partecipazione alle sedute.

2. I compensi ed i gettoni di presenza per i membri del Collegio dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali sono così determinati:

- a) al Presidente del Collegio, al quale è attribuita la rappresentanza dell'Autorità e il potere di indirizzo e coordinamento, è riconosciuto un compenso fisso mensile pari ad euro 3.350,00 (tremilatrecentocinquanta/00), nonché un gettone di presenza pari ad euro 60,00 (sessanta/00) per ogni seduta del Collegio;
- b) agli altri due membri effettivi del Collegio è riconosciuto un compenso fisso mensile pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), nonché un gettone di presenza pari ad euro 60,00 (sessanta/00) per ogni seduta del Collegio;
- c) ai membri supplenti è riconosciuto un gettone di presenza pari ad euro 60,00 (sessanta/00) in caso di partecipazione alla seduta del Collegio.

3. I compensi ed i gettoni di cui al comma 2 sono imputati nel Bilancio dello Stato sul capitolo 1-10-4447 “Oneri e compensi Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali”.”.

3. I compensi di cui al Capo I del Decreto Delegato n.90/2019, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, decorrono dal mese successivo a quello di trasmissione alla Reggenza, al Consiglio Grande e Generale e al Congresso di Stato, della relazione di cui all'articolo 64 della Legge n.171/2018 e successive modifiche relativa all'anno 2022. In deroga a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 52 della Legge n.171/2018 e successive modifiche, esclusivamente per l'anno 2023 e per le mensilità indicate al primo capoverso del presente comma, i compensi fissi di cui al Capo I del Decreto Delegato n.90/2019 e successive modifiche, sono imputati sul capitolo 1-8-1415 “Fondo autonomo dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali”.

Art. 24
(Attuazione Legge 11 maggio 2015 n.67 e successive modifiche)

1. Al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare la progettazione del Nuovo Museo della Repubblica di San Marino, del Nuovo Ospedale di Stato e del Cinema Turismo e la realizzazione delle opere relative alla costruzione della Rete ciclopedonale, la lettera a) del comma 4 dell'articolo 11 della Legge n.171/2022 è così sostituita:

“a) euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2023:

- 1) per la sistemazione dei Centri Sanitari di Murata e Borgo Maggiore;
- 2) per la ristrutturazione della Colonia di Pinarella di Cervia;
- 3) per Riqualficazione Urbana e messa in sicurezza della Superstrada;
- 4) Nuovo museo della Repubblica di San Marino;

- 5) Nuovo Ospedale di Stato;
 - 6) Rete ciclopedonale;
 - 7) Cinema Turismo.”.
2. Le somme del Bilancio A.A.S.L.P. destinate in conto residui sul centro di costo 35044 “Frana Strada Greppa del Cerreto”, residuo n.5886/2018 e n.5677/2020, sul centro di costo 35066 “Protezione sponale Torrente Marano”, residuo n.6223/2019, sul centro di costo “Frana strada dell’Assenzio - la Ciarulla”, residuo n.5891/2018 e sul centro di costo “Frana Strada Belmonte - Montegiardino”, residuo n. 5685/2020, sono trasferite in conto residui sul centro di costo 35059 “Frana Strada di Castiglione – Pietraminuta”.
 3. Le somme del Bilancio A.A.S.L.P. destinate in conto residui sul centro di costo 210 “Sistemazione dell’immobile ex Reptilarium”, residuo n.6300/2021, sono trasferite in conto residui sul centro di costo 21029 “Teatro Titano”.

Art. 25

(Manutenzioni asfalti)

1. Considerata l’esigenza di intervenire tempestivamente con le manutenzioni ordinarie del manto stradale della rete viaria della Repubblica di San Marino a causa del rapido deterioramento dovuto anche a violenti fenomeni atmosferici, all’articolo 24 del Decreto Delegato 15 giugno 2011 n.97 è aggiunto il comma 7 *bis*:

“7 *bis*. Agli interventi di manutenzione del manto stradale di carattere ordinario per i quali si preveda la ricorrente necessità durante l’anno, non si applica il limite di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) previsto per il singolo intervento manutentivo effettuabile di cui al comma 4 nonché il limite di dieci imprese previsto per la stipula degli accordi di cui al comma 7. Sono previste le cauzioni a garanzia dell’esatta esecuzione della prestazione e per gli eventuali futuri danni ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Delegato 20 gennaio 2000 n.10 e successive modifiche, le ritenute di garanzia nonché le coperture assicurative ai sensi degli articoli 39 e 40 del Decreto Delegato n.10/2000 e successive modifiche.”.

Art. 26

(Partecipazione della Repubblica di San Marino all’Esposizione Universale di Osaka 2025)

1. È autorizzata la partecipazione della Repubblica di San Marino all’Esposizione Universale di Osaka 2025 che si svolgerà a Osaka nello Stato del Giappone dal 13 aprile 2025 al 13 ottobre 2025.
2. Per l’espletamento dei compiti organizzativi e degli adempimenti necessari a garantire la partecipazione di San Marino all’Expo 2025 Osaka Kansai - Japan ed ai sensi della Convenzione e dei regolamenti del Bureau International des Expositions (BIE) è istituito il “Commissariato Generale del Governo Sammarinese per la partecipazione all’Esposizione Universale di Osaka 2025” (di seguito Commissariato Generale Osaka 2025).
3. Il Commissariato Generale Osaka 2025 ha sede presso la Segreteria di Stato per il Turismo. Con decreto delegato il Congresso di Stato potrà modificare la sede del Commissariato Generale Osaka 2025 e, qualora necessario, istituire un ufficio operativo in diversa sede nella Repubblica di San Marino.
4. Il Commissario Generale per la Partecipazione della Repubblica di San Marino all’Esposizione Universale di Osaka 2025 (di seguito Commissario Generale) è nominato con delibera del Congresso di Stato, e risponde al Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato con delega all’Expo.
5. Il contributo finanziario per il Commissariato Generale Osaka 2025 per l’anno 2023 è fissato in euro 300.000,00 (trecentomila/00) con imputazione sul capitolo di spesa 1-7-4086 denominato “Oneri per la partecipazione all’Esposizione Universale di Osaka 2025”. Su tale capitolo sono

imputate anche le spese per le missioni e trasferte del Commissario Generale. Nella legge che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e il bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2024-2026 sono stanziati sul medesimo capitolo gli oneri relativi alla partecipazione all'Esposizione Universale di Osaka 2025 di competenza degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

6. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, decreto delegato che disciplini la durata, l'articolazione e le modalità organizzative, gestionali e di funzionamento del Commissariato Generale Osaka 2025, nonché i criteri di utilizzo delle risorse stanziato sul capitolo 1-7-4086 e il trattamento economico e normativo del Commissario Generale. Tale decreto potrà prevedere eventuali deroghe alle attuali procedure amministrativo-contabili.

Art. 27

(Interventi in materia di residenza e soggiorno)

1. Il comma 4 dell'articolo 16-quater della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche è così sostituito:

“4. Il Dipartimento Affari Esteri, recepisce la domanda comprensiva di tutta la documentazione di cui al comma 3, la sottopone all'attenzione della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione, che delibera entro centoventi giorni in merito alla stessa. La decisione non è sindacabile in alcun caso.”.

2. Ai fini del recepimento delle direttive europee in materia di residenza e soggiorno, sulla base degli indirizzi espressi, a seguito di ricognizione generale delle norme in materia, dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato per modificare la Legge n.118/2010 e successive modifiche.

3. In riferimento all'articolo 12 della presente legge con l'espressione “alberghi che offrono standard qualitativi inquadabili nelle primarie classi di categoria di settore per una clientela ideale di elevata fascia economica” si intendono alberghi classificabili quali cinque stelle o superiori.

4. Le domande di cui all'articolo 12 della presente legge (Residenza fiscale non domiciliata) sono ricevibili dal 31 marzo 2024.

Art. 28

(Modifica del Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.52)

1. Al Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.52 è aggiunto il seguente articolo:

“Art.5-bis

(Gettoni di presenza)

1. In favore dei membri della Commissione Mista di cui all'articolo 2 rappresentati dai membri della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione e dai restanti Consiglieri del Consiglio Grande e Generale, è riconosciuta, per la partecipazione alle sedute della Commissione Mista, a decorre dall'esercizio 2023, l'indennità di cui all'articolo 101 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3.

2. I costi relativi ai gettoni di presenza saranno imputati sul capitolo 1-2-1290 “Gettoni di presenza ed indennità Commissioni Consiliari, Congressuali e di nomina del Consiglio Giudiziario”.

3. Le Associazioni di Categoria economiche e sociali e i partiti o movimenti politici candidati alle ultime elezioni generali di cui all'articolo 2, comma 1 possono presenziare alle sedute della Commissione Mista con un secondo rappresentante senza diritto di voto.”.

Art. 29

(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi in medicina)

1. Al fine di assicurare il reperimento del personale sanitario necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza e tenuto conto della grave carenza di personale medico specializzato, visto l'articolo 16 della Legge n.94/2022, visto il Decreto Delegato 4 novembre 2022 n.151, l'Istituto per la Sicurezza Sociale può procedere al reclutamento di medici in formazione specialistica iscritti al corso della scuola di specializzazione, già a partire dal primo anno di iscrizione, con tutoraggio da parte del personale strutturato, da impiegarsi nel reparto di pertinenza, attraverso la stipula di apposito contratto rinnovabile fino al termine della specializzazione.

Art. 30

(Implementazione nidi aziendali e contrasto alla denatalità)

1. Considerate la necessità di supportare la genitorialità, le sempre più significative esigenze delle famiglie e la necessità di arginare il fenomeno della denatalità, vista la possibilità per le aziende di presentare proposte innovative per l'apertura di asili nido o micronidi all'interno dei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare accordi contrattuali con strutture che presentino piani di attuazione ritenuti coerenti con la programmazione socio educativa e utili ad offrire adeguata integrazione all'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia.

2. L'autorizzazione e l'accreditamento di tali proposte innovative saranno disposti dall'Authority per l'Autorizzazione, l'Accreditamento e la qualità dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Socio-Educativi secondo la normativa vigente e le stesse potranno essere inserite nel sistema integrato pubblico - privato dei servizi per la prima infanzia.

3. Il Congresso di Stato potrà, nell'ambito della stipula dei superiori accordi contrattuali, definire modalità di contribuzione e agevolazioni al fine di garantire l'ampiamiento dell'offerta anche in funzione dell'attivazione di un numero più ampio di posti a convenzione al fine di adeguare l'offerta di servizi per la fascia 0-3 anni, analogamente a quanto previsto dagli obiettivi europei.

4. Gli oneri derivanti dagli accordi di cui ai commi del presente articolo sono imputati sul capitolo 1-6-4810 "Oneri derivanti da accordi contrattuali con servizi per la prima infanzia privati e nidi aziendali".

Art. 31

(Rivalutazione degli assegni familiari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, previa copertura finanziaria, l'ammontare degli assegni familiari in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15, così come modificato dall'articolo 1 del Decreto – Legge 2 settembre 2022 n.126, viene così modificato:

- 1) euro 75,00 (settantacinque/00) per la prima persona a carico;
- 2) euro 100,00 (cento/00) per la seconda persona a carico;
- 3) euro 125,00 (centoventicinque/00) per la terza persona a carico;
- 4) euro 146,00 (centoquarantasei/00) per la quarta persona a carico;
- 5) euro 177,00 (centosettantasette/00) per la quinta persona a carico e per ciascuna successiva persona a carico.

Art. 32

(Aumento dello sconto SMaC Card su prodotti non sostituibili)

1. Con l'obiettivo di incrementare i consumi nel territorio della Repubblica di San Marino e la competitività del sistema, nonché di sostenere i consumi più difficilmente sostituibili o differibili per

le famiglie sammarinesi, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 marzo 2024, decreto delegato che preveda l'individuazione di beni non sostituibili sui quali sarà applicato uno specifico sconto SMaC Card.

2. Il decreto delegato di cui al comma 1 definisce altresì le forme applicative per l'erogazione di tale scontistica aggiuntiva e può eventualmente differenziarne l'importo in base al reddito del richiedente.

Art. 33

(Utilizzo dello strumento ICEE)

1. Ai fini della migliore redistribuzione delle risorse pubbliche e di contrastare le situazioni di povertà, l'ICEE rappresenta lo strumento di valutazione della situazione economica, necessario per classificare la condizione economica effettiva di coloro che richiedono l'accesso a prestazioni sociali a regime agevolato, a provvidenze di carattere economico e per il diritto allo studio.

2. Il Congresso di Stato è tenuto, entro il 31 marzo 2024, ad adottare decreto delegato e regolamenti affinché, progressivamente, l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 siano accessibili ovvero differenziate a seconda delle fasce di reddito, per la cui determinazione concorrono:

- a) tutti i redditi ovunque e comunque prodotti da ciascun componente il nucleo familiare;
- b) le rendite catastali non produttive di altri redditi ad esclusione di quelle dell'abitazione;
- c) i proventi da attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute in Repubblica o all'estero;
- d) ogni altro elemento ritenuto dimostrativo di reddito o disponibilità patrimoniale, nessuno escluso.

3. Ai fini della determinazione delle fasce di reddito andranno detratti:

- a) gli oneri sostenuti per il pagamento delle rate del mutuo per l'abitazione di residenza e quelle assistite dal contributo dello Stato;
- b) le spese per l'assistenza di componenti del nucleo familiare non autosufficienti;
- c) le spese di affitto, gli oneri per il pagamento delle rette dell'asilo nido ed ogni altra spesa ritenuta utile ad individuare l'effettiva capacità reddituale e patrimoniale della famiglia.

Art. 34

(Modifica del comma 8 dell'articolo 5 della Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche)

1. Il comma 8 dell'articolo 5 della Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche è così sostituito:

“8. Il contributo statale è calcolato sull'importo del mutuo effettivamente contratto dal richiedente. Il contributo statale è comunque calcolato sull'importo massimo di euro 170.000,00 (centosettantamila/00) anche qualora il mutuo sia stato contratto per un importo superiore.”.

Art. 35

(Modifica del comma 3 dell'articolo 6 della Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche è così sostituito:

“3. Il contributo statale è calcolato in percentuale agli interessi che assistono il mutuo stesso determinati ai sensi del comma 2 ed è pari a:

- a) 60 % degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni venticinque;
- b) 65 % degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni venti;
- c) 70 % degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni quindici;

d) 75 % degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni dieci.”.

2. L'ammontare dei contributi statali, di cui sopra, viene erogato anche ai titolari di mutuo già in essere e per gli anni residui di durata del mutuo stesso.

3. E' dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 marzo 2024, decreto delegato di modifica della Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche al fine di adeguarla alle esigenze del contesto economico-sociale, con particolare attenzione alle situazioni familiari disagiate ed al fine di riformare i criteri di assegnazione, di valutare l'impiego della garanzia dello Stato, con particolare attenzione ai giovani e alle giovani coppie.

Art. 36

(Modifiche alla procedura di esecuzione del Codice di Procedura Penale)

1. L'articolo 200 del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art.200

1. La revisione di una sentenza di condanna ovvero di assoluzione con applicazione di misure di sicurezza o di confisca ovvero di un decreto penale di condanna, passati in giudicato, è ammessa:

- a) se sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già acquisite, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto ai sensi dell'articolo 162, primo comma;
- b) se il provvedimento venne emanato per conseguenza di una falsità o di altro reato;
- c) se i fatti stabiliti a fondamento della decisione non sono conciliabili con quelli stabiliti in altra decisione penale irrevocabile;
- d) se la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato che la sentenza è stata pronunciata in violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali o dei suoi Protocolli ed i gravi effetti negativi di tale sentenza possono essere rimossi esclusivamente con la revisione.

2. Sono legittimati alla richiesta di revisione:

- a) la persona condannata o assolta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, ovvero, in caso di sua morte, un suo prossimo congiunto od erede;
- b) il Procuratore del Fisco.

3. Dell'avvio di una procedura di revisione promossa ai sensi del comma uno e relativa ad una decisione che abbia statuito anche sulla confisca deve essere informata l'Ecc.ma Camera, mediante notificazione della richiesta di revisione entro dieci giorni dal deposito della stessa. L'Ecc.ma Camera, indipendentemente dalla previa costituzione nel giudizio penale, ha facoltà di accedere agli atti della procedura di revisione e di intervenire, anche mediante il deposito di memorie, con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

4. L'eventuale prescrizione del reato sopravvenuta alla sentenza non ha alcun effetto nel giudizio di revisione e non può essere in alcun modo dichiarata nella relativa sentenza. La prescrizione, tuttavia, ricomincia a decorrere dalla dichiarazione di ammissibilità dell'istanza di revisione; i relativi termini sono prorogati di un anno.”

2. L'articolo 203-ter del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art.203-ter

1. Tutti i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione sono reclamabili o dal Procuratore del Fisco o dal condannato o da chiunque altro vi abbia interesse, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'avvenuta legale conoscenza del provvedimento.

2. Sul reclamo decide in prima istanza lo stesso Giudice dell'Esecuzione; in seconda istanza, il Giudice d'Appello.
3. Il reclamo non sospende l'esecuzione.”.
3. L'articolo 203-*quater* del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art.203-*quater*

1. In prima istanza, il Giudice dell'Esecuzione, ricevuto il reclamo, fissa il giorno per l'udienza di discussione e deliberazione e contestualmente ne fa comunicare avviso alle parti che hanno facoltà di presenziare all'udienza.
2. Nei casi di confisca, l'avviso di cui al comma 1 è notificato anche alla Ecc.ma Camera, che può intervenire – indipendentemente dalla previa costituzione nel giudizio penale - anche mediante il deposito di memorie, con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
3. È del pari facoltà delle parti private di farsi assistere da un difensore.
4. Il condannato detenuto ha facoltà di chiedere di essere sentito sui fatti di cui al reclamo; se è detenuto all'estero il Giudice dell'Esecuzione lo interroga o mediante rogatoria o direttamente previa traduzione.
5. Il termine utile per il reclamo in seconda istanza è di dieci giorni dall'avvenuta legale conoscenza del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione. È in facoltà di quest'ultimo, prima di ordinare la trasmissione degli atti, di concedere termini per la presentazione di memorie.
6. Nei casi di confisca, entro dieci giorni dal deposito, è data comunicazione all'Ecc.ma Camera mediante notificazione del reclamo di cui al comma 5.
7. A seguito della notificazione di cui al comma 6, l'eventuale termine per la presentazione di memorie concesso ai sensi del comma 5 è assegnato anche all'Ecc.ma Camera.”.

Art. 37

(Utilizzo a fini processuali di atti per cui non è stata assolta l'imposta di registro)

1. Gli atti soggetti all'imposta di registro sin dall'origine, proporzionale, progressiva o comunque non riassorbita nell'imposta giudiziale di cui alla Legge 25 luglio 2003 n. 99 e successive modifiche, prodotti o acquisiti in qualunque giudizio e per i quali l'imposta non è stata pagata, sono presi in esame dal Giudice agli effetti del giudizio. Il Giudice con la sentenza, decreto di archiviazione o altro provvedimento che conclude la causa o procedura accerta l'evasione dell'imposta e manda al Cancelliere di trasmettere l'atto all'Ufficio del Registro e Conservatoria per il pagamento dell'imposta non corrisposta e delle eventuali sanzioni.
2. L'Ufficio del Registro e Conservatoria, entro i successivi sessanta giorni, provvede alla liquidazione dell'imposta e delle eventuali sanzioni.
3. Entro i trenta giorni successivi, l'Ufficio del Registro e Conservatoria invia, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla parte tenuta al pagamento un invito a provvedere al saldo delle imposte e delle sanzioni liquidate entro il termine di trenta giorni.
4. In caso di mancato pagamento entro il termine, l'Ufficio del Registro e Conservatoria provvede alla riscossione a mezzo del Servizio di Esattoria di Banca Centrale ai sensi della Legge n. 70/2004 e successive modifiche.
5. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 38

(Disciplina Fondi Pensione)

1. L'articolo 20 della Legge n.171/2022 è così sostituito:

“Art 20

(Disciplina Fondi Pensione)

1. Nelle more dell'introduzione della riforma del sistema previdenziale, al fine di garantire l'equilibrio dei fondi pensione e ridurre l'intervento a carico dello Stato, il contributo a carico dello Stato per la gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'esercizio finanziario 2023 stanziato sul capitolo 1-10-4530 "Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti" è previsto fino alla concorrenza di euro 26.386.420,00 (ventiseimilionitrecentottantaseimilaquattrocentoventi/00).”.

Art. 39

(Variazione al Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge n.30/1998, su conforme delibera del Congresso di Stato n.24 del 5 giugno 2023, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato "A") di cui all'articolo 28 della Legge n.171/2022, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate tributarie	€	575.543.300,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€	76.467.576,92
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	2.207.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti	€	470.000.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	40.345.000,00
Totale Generale Entrate	€	1.164.562.876,92

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	642.227.578,66
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	69.845.595,93
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	412.144.702,33
Titolo 4-Partite di giro	€	40.345.000,00
Totale Generale Uscite	€	1.164.562.876,92

Art. 40

(Variazione al Bilancio di Previsione dell'A.A.S.L.P.)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge n.30/1998, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.) n.285 del 5 luglio 2023 e n.419 del 12 settembre 2023, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'A.A.S.L.P. per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato "B") di cui all'articolo 29 della Legge n.171/2022, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	24.040.187,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	100,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€	550.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	6.098.000,00

Totale Generale Entrate	€	30.688.287,00
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	11.505.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	12.357.687,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	177.600,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	550.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	6.098.000,00
Totale Generale Uscite	€	30.688.287,00

2. Il comma 2 dell'articolo 29 della Legge n.171/2022 è così modificato:

“2. Nell'ambito dello stanziamento previsto per l'esercizio 2023 sul capitolo 2-5-6440 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti” trovano imputazione gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano. Nell'ambito degli stanziamenti previsti sul predetto capitolo 2-5-6440 e sul capitolo 1-5-2605 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per interventi su immobili di terzi”, è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.”.

Art. 41

(Variazione al Bilancio di Previsione dell'A.A.S.S.)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge n.30/1998, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) n.216 del 7 luglio 2023, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'A.A.S.S. per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato “C”) di cui all'articolo 30 della Legge n.171/2022 che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	85.098.298,58
Titolo 2-Movimenti di capitale	€	18.440.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€	116.232.249,20
Titolo 5-Partite di giro	€	99.718.000,00
Totale Generale Entrate	€	319.488.547,78
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	94.310.070,08
Titolo 2-Movimenti di capitali	€	42.791.560,60
Spese in conto capitale		
Titolo 3-Contabilità speciali	€	82.668.917,10
Titolo 4-Spese Straordinarie	€	//
Titolo 5-Partite di giro	€	99.718.000,00
Totale Generale Uscite	€	319.488.547,78

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 30 della Legge n.171/2022 sono così sostituiti:

“2. L'A.A.S.S. è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ad utilizzare proprie riserve o propri finanziamenti fino ad euro 39.114.560,60 (trentanovemilionicentoquattordicimilacinquecentosessanta/60) da destinare a copertura

finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S..

3. Per l'utilizzo delle riserve, fino all'importo di euro 39.114.560,60 (trentanovemilionicentoquattordicimilacinquecentosessanta/60), di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. presenta, per il tramite della Segreteria di Stato competente, una relazione scritta alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione afferente alle opere che verranno così finanziate.”.

Art. 42

(Variazione al Bilancio di Previsione del C.O.N.S.)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge n.30/1998, su conforme delibera del Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese n.2 del 6 luglio 2023, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione del C.O.N.S. per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato “D”) di cui all'articolo 31 della Legge n.171/2022, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	5.263.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	300.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	600.000,00
Titolo 4-Entrata conto capitale	€	120.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Entrate	€	6.483.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.695.500,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	465.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€	2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€	120.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€	//
Titolo 6-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Uscite	€	6.483.000,00

2. Il comma 2 dell'articolo 31 della Legge n.171/2022 è così sostituito:

“2. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio 2023 di euro 5.383.000,00 (cinquemilionitrecentoottantatremila/00) in favore del C.O.N.S di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149.”.

Art. 43

(Variazione al Bilancio di Previsione dell'I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge n.30/1998, su conforme delibera del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (I.S.S.) n.1 del 12 luglio 2023, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'I.S.S. per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato “E”) di cui all'articolo 32 della Legge n.171/2022, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1- Finanziamento attività assistenziale	€	105.900.000,00

Sanitaria e Socio Sanitaria		
Titolo 2- Finanziamento attività previdenziale	€	255.501.170,00
Titolo 3- Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€	22.168.790,00
Titolo 4- Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€	1.000,00
Titolo 5- Acquisizione mezzi finanziari	€	//
Titolo 6- Partite di giro	€	42.520.000,00
Totale Generale Entrate	€	426.090.960,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	381.895.960,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€	1.675.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4-Partite di giro	€	42.520.000,00
Totale Generale Uscite	€	426.090.960,00

2. Il comma 2 dell'articolo 32 della Legge n.171/2022 è così sostituito:

“2. Ai sensi e agli effetti del comma 3, dell'articolo 26 della Legge 20 dicembre 2002 n.112, è autorizzata l'erogazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, per acconti all'I.S.S., per l'esercizio finanziario 2023, di un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 86.000.000,00 (ottantaseimilioni/00). L'erogazione per acconti è autorizzata altresì per i capitoli relativi ai fondi previdenziali a carico dello Stato ed inseriti nell'allegato “T” di cui all'articolo 40, comma 1.”.

Art. 44

(Variazione al Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge n.30/1998, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi n.18 del 1 giugno 2023, è approvato lo schema di Variazione al Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2023 (Allegato “F”) di cui all'articolo 33 della Legge n.171/2022, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	6.541.838,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	200.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	841.000,00
Totale Generale Entrate	€	7.582.838,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	6.541.838,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	200.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	841.000,00
Totale Generale Uscite	€	7.582.838,00

2. Il comma 2 dell'articolo 33 della Legge n.171/2022 è così sostituito:

“2. Ai sensi dell’articolo 40, comma 1, è autorizzata l’erogazione per acconti del contributo per l’esercizio 2023 di euro 3.904.000,00 (tremilioninovecentoquattromila/00), in favore dell’Università degli Studi.”.

Art. 45

(Variazione al Bilancio di Previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l’Omologazione)

1. A norma dell’articolo 25 della Legge n.30/1998, su conforme delibera del Comitato Esecutivo dell’Autorità per l’Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l’Omologazione n.1 del 25 agosto 2023, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l’Omologazione per l’esercizio finanziario 2023 (Allegato “G”) di cui all’articolo 34 della Legge n.171/2022, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell’Entrata		
Titolo 1-Entrate Ordinarie	€	2.105.000,00
Titolo 2-Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 3-Contabilità Speciali	€	90.000,00
Titolo 4-Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5-Partite di Giro	€	77.500,00
Totale Generale Entrate	€	2.272.500,00

Stato previsionale dell’Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	632.000,00
Titolo 2-Spese in Conto Capitale	€	18.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€	1.455.000,00
Titolo 4-Partite di Giro	€	77.500,00
Titolo 5-Contabilità Speciali	€	90.000,00
Totale Generale Uscite	€	2.272.500,00

Art. 46

(Variazione al Bilancio di Previsione dell’Ente di Stato dei Giochi)

1. A norma dell’articolo 25 della Legge n.30/1998, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Stato dei Giochi n.1 del 25 maggio 2023, è approvato lo schema di Variazione al Bilancio di Previsione dell’Ente di Stato dei Giochi per l’esercizio finanziario 2023 (Allegato “H”) di cui all’articolo 35 della Legge n.171/2022, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell’Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	295.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Entrate	€	321.500,00

Stato previsionale dell’Uscita		
Titolo 1 - Spese correnti	€	276.400,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	€	15.000,00
Titolo 3 - Movimenti di Capitale	€	3.600,00

Titolo 5 – Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Uscite	€	321.500,00

Art. 47

(Disposizioni contabili relative al bilancio)

1. Con l'approvazione del bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale compresi gli oneri di missioni e trasferte, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, trasferimenti agli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato, spese postali, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come anche da Allegato "T".
2. Ad integrazione del comma 3 dell'articolo 40 della Legge n.171/2022, sul capitolo 1-3-2410 "Fondo straordinario di Solidarietà" sono stanziati ulteriori risorse finanziarie per euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il finanziamento dell'assistenza legale garantita di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge 29 novembre 2022 n.158. Il Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato con delega alla Famiglia, adotta il regolamento volto al riconoscimento della tutela legale e le relative disposizioni di pagamento.

Art. 48

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
2. Gli effetti dell'articolo 12 e dell'articolo 13, anche ai sensi dell'articolo 27, decorrono dal 1° gennaio 2024.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 settembre 2023/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti